

CODICE ETICO PER MEDIATORI

ART. 1 COMPETENZA, NOMINA ED ONORARI DEL MEDIATORE. INFORMAZIONI SULLA SUA ATTIVITA'

1.1. Competenza

Il mediatore deve possedere idonea competenza della mediazione e del procedimento che la contraddistingue. A tal fine, il mediatore deve perseguire una formazione adeguata nonché un continuo aggiornamento professionale ed il tirocinio assistito, laddove previsto, ai sensi del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180 come riformato dal decreto ministeriale 6 luglio 2011 n. 145, avuto riguardo sia alle materie generali, sia a quelle per cui ha indicato la sua specifica competenza professionale. A tale ultimo proposito, il mediatore designato dall'organismo deve garantire, per il caso oggetto della nomina, di possedere una specifica competenza professionale come desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta, evitando di indicare la propria disponibilità all'assunzione di quegli incarichi per cui non può prestare tale garanzia.

1.2. Nomina

Prima di accettare l'incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della competenza necessaria a condurre la mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito. Verificata l'assenza di eventuali ipotesi di incompatibilità, all'accettazione dell'incarico il mediatore sottoscrive apposito impegno al rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità, correttezza, buona fede e conformità al codice etico, previsti dal Regolamento dell'Organismo di mediazione a cui è iscritto. Appena nominato, il mediatore deve consultarsi con le parti aderenti in merito alle date in cui la mediazione potrà avere luogo.

1.3. Onorari

Se richiesto o se risulti una notevole divergenza tra le parti sulla stima, il mediatore deve fornire alle parti informazioni complete sui parametri di calcolo dell'indennità che intende applicare, in ottemperanza ai principi ed alle regole previsti dal Regolamento dell'Organismo di mediazione a cui è iscritto. È fatto divieto al mediatore di percepire, direttamente dalle parti, compensi per la propria attività.

1.4. Promozione dei servizi del mediatore

Il mediatore può promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso. Restano salve le regole deontologiche applicabili ai singoli professionisti iscritti ad albi ad accesso riservato.

ART. 2 INDIPENDENZA E IMPARZIALITA'

2.1. Indipendenza

Qualora esistano circostanze che possano diminuire l'indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore stesso deve informare le parti prima di iniziare o di proseguire la mediazione.

Le suddette circostanze includono, a titolo di esempio:

- qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;
- qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione;
- il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti.

In tali casi il mediatore può accettare l'incarico o proseguire la mediazione solo se sia ragionevolmente certo di poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, con il consenso espresso delle parti.

Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento, anche per i fatti sopravvenuti.

2.2. Imparzialità

Il mediatore deve sempre mantenere nei confronti delle parti la massima imparzialità e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione.

Il mediatore non potrà svolgere in seguito, tra le stesse parti ed in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro. Inoltre egli non potrà ricevere dalle parti alcun altro tipo di incarico professionale di qualunque natura per una durata di dodici mesi dalla conclusione della mediazione.

ART. 3 L'ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA

3.1. Procedura

Il mediatore deve assicurarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento, nonché il ruolo del mediatore e delle parti nell'ambito dello stesso.

Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell'avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed

espressamente accettato:

- i termini e le condizioni della procedura di mediazione;
- il ruolo del mediatore e delle parti;
- le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore ed alle parti.

Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, della complessità tecnica del materia, della qualità delle parti, dell'esistenza di particolari discipline normative, nonché dell'esigenza di una rapida risoluzione della controversia.

Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la mediazione dovrà essere condotta, con riferimento ad un insieme di regole diverse dal Regolamento dell'Organismo, purché nel rispetto dei principi generali da esso previsti.

Se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente.

Il mediatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia, dal numero degli incontri e dal compenso.

3.2. Correttezza del procedimento

Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento.

Il mediatore verifica, nel caso in cui le parti non partecipino personalmente all'incontro, che i loro rappresentanti siano muniti dei necessari poteri.

Il mediatore deve informare le parti, potendo porre fine alla mediazione, nel caso in cui:

- sussistano circostanze per cui l'accordo che si sta per raggiungere appaia al mediatore non valido, efficace, illecito;
- il mediatore sia ragionevolmente persuaso che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà ad una risoluzione della controversia.

3.3. Fine del procedimento

Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini. Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione, salve le conseguenze previste dalla legge e dal Regolamento dell'Organismo.

Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le stesse delle modalità in cui possono formalizzare l'accordo e delle possibilità di rendere l'accordo esecutivo.

ART. 4 RISERVATEZZA

Il mediatore deve mantenere la massima riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato a rendere note tali informazioni dalla legge o dall'autorità giudiziaria, ferme restando le proprie prerogative in tema di testimonianza.

Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all'altra senza il consenso della parte, salvo quanto diversamente disposto dalla legge.